

**ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.**

**PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI SANREMO, SAN LORENZO AL MARE, COSTARAINERA, CIPRESSA, SANTO STEFANO AL MARE, RIVA LIGURE, E TAGGIA, ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE NEI TRATTI INSISTENTI SUI RISPETTIVI TERRITORI, ALLO SCOPO DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLE NECESSARIE CONDIZIONI DI UTILIZZO PUBBLICO DELLA STESSA**

**TRA**

**Amaie Energia e Servizi s.r.l.**, sedente in \*\*\*, rappresentata da \*\*\*

**Area24 s.p.a. in liquidazione**, sedente in \*\*\*, rappresentata da \*\*\*

**Comune di Sanremo**, con sede legale in Sanremo, rappresentato dal Sig. Alberto Biancheri, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00253750087, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Comune di San Lorenzo al mare**, con sede legale in San Lorenzo al Mare, rappresentato dal Sig. Paolo Tornatore, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00246170088, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Comune di Costarainera**, con sede legale in Costarainera, rappresentato dal Sig. Antonello Gandolfo, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80000590085, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Comune di Cipressa**, con sede legale in Cipressa, rappresentato dal Sig. Filippo Guasco, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00244820080, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Comune di Santo Stefano al Mare**, con sede legale in Santo Stefano al Mare, rappresentato dal Sig. Elio Di Placido, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00247360084,

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Comune di Riva Ligure**, con sede legale in Riva Ligure, rappresentato dal Sig. Giorgio Giuffra, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00248350084, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Comune di Taggia**, con sede legale in Taggia, rappresentato dal Sig. Mario Conio, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00089460083, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Comune di Ospedaletti**, con sede legale in Ospedaletti, rappresentato dal Sig. Daniele Cimiotti, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00246880082, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

## **PREMESSO CHE**

-L'ex sedime ferroviario insistente nei territori dei predetti comuni, con l'esclusione del Comune di Sanremo, è stato acquistato da Area24 s.p.a., mentre il Comune di Sanremo ha acquistato la porzione di sedime ferroviario ricadente nel proprio territorio;

-Area24 s.p.a. ha provveduto alla realizzazione di pista ciclopedonale ed annesso parco costiero, in parte con fondi mutuati ed in parte con contributi pubblici;

-la realizzazione della pista ed il suo successivo utilizzo da parte delle collettività stanziate nei rispettivi Comuni - oltre che dai turisti e dagli abitanti dei Comuni limitrofi - ha impresso una irreversibile destinazione pubblica all'infrastruttura che permane senza soluzione di continuità;

-l'infrastruttura viaria realizzata da Area24 s.p.a. costituisce "*itinerario ciclopedonale*" ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett f-*bis*) del d.lgs. 285/1992, in quanto costituisce a tutti gli effetti una strada interurbana destinata prevalentemente (*rectius* esclusivamente) alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada;

-con riferimento al regime proprietario dell'infrastruttura, la porzione insistente nel Comune di Sanremo, in quanto appartenente al medesimo ente locale, rientra nel demanio comunale ex art. 824 c.c., mentre la porzione insistente negli ulteriori Comuni e di proprietà di Area24 s.p.a., costituisce a tutti gli effetti bene

privato su cui grava vincolo di destinazione ad uso della collettività ai sensi dell'art. 825 c.c.;

-la pista e l'annesso parco costiero, oltre a costituire un importante esempio di mobilità sostenibile interurbana, hanno contribuito e tuttora contribuiscono in modo rilevante a caratterizzare la vocazione turistica della zona, portando beneficio ai comuni attraversati dall'itinerario e non solo grazie alla notorietà nazionale ed internazionale acquisita;

-avuto riguardo agli effetti benefici dell'infrastruttura sulla vita dei residenti e sull'indotto economico delle comunità dei comuni costieri, costituisce per gli enti locali in epigrafe obiettivo di primaria rilevanza salvaguardare la pista e l'annesso parco costiero, in quanto rientrante nel più generale compito dei Comuni, quali enti esponenziali di interessi collettivi, di promuovere il benessere generale;

-nell'ultimo lustro si è assistiti alla progressiva crisi di Area24 s.p.a, il soggetto originariamente investito della costruzione e successiva gestione della pista ciclopedonale ed annesso parco costiero;

-sono stati pertanto messi in atto tentativi di ristrutturazione aziendale di Area24 s.p.a. che ne permettessero l'esdebitazione e la successiva continuità aziendale, i quali, tuttavia, non hanno dato esito positivo (Tribunale di Imperia r.g.f. 3/2016);

-da ultimo, preso atto dell'impossibilità di assicurare la continuità gestionale di Area24 s.p.a., si è provveduto alla messa in liquidazione della società e, nel maggio 2019, la stessa società ha formulato nuova istanza di concordato "*in bianco*" (Tribunale di Imperia r.g.f. 2/2019)- i cui termini per il deposito del piano definitivo non sono ancora scaduti - che tuttavia prelude alla definitiva dismissione a terzi dell'intero patrimonio aziendale, tra cui figura appunto l'itinerario ciclopedonale e l'annesso parco costiero;

-a seguito di plurimi incontri avvenuti durante il primo semestre del corrente anno tra i liquidatori di Area24 s.p.a. ed i rappresentanti dei Comuni attraversati dalla pista ciclabile, è stata individuato quale soggetto idoneo ad assumere la gestione dell'infrastruttura Amaie Energia e Servizi s.r.l., in quanto ente dotato della capacità tecnica e logistica di provvedere a tale funzione e che risulta partecipato dai medesimi Comuni interessati a salvaguardare l'infrastruttura poichè attraversati dalla stessa (con l'esclusione del Comune di Taggia, al quale è stato tuttavia chiesto di provvedere all'approvazione delle pratiche finalizzate a partecipare al capitale sociale di Amaie Energia e Servizi s.r.l.);

-Amaie Energia e Servizi s.r.l. sta elaborando un'offerta di acquisto irrevocabile del tratto di pista ciclopedonale insistenti nei Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare (con l'esclusione del tratto ospedalettese che verrà acquisito autonomamente dal medesimo Comune) ed un'istanza per ottenere dal Comune di Sanremo apposita concessione di gestione del tratto che percorre il territorio matuziano;

- i Comuni intendono disciplinare il regime transitorio di ripartizione delle spese di manutenzione dell'infrastruttura, e ciò nella piena consapevolezza che attualmente la pista in se e per se considerata, in quanto struttura a destinazione pubblica e sostanzialmente priva di rilevanza economica (definizione desumibile *a contrariis* da art. 2 c. 1 lett. i d.lgs. 175/2016), non può generare ricavi nella misura utile a coprirne le spese di manutenzione se la gestione della pista non verrà affiancata dall'affidamento ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. di ulteriori servizi di interesse economico generale che risultino accessori e complementari rispetto alla gestione della pista stessa ;

-i Comuni dichiarano dunque concordemente che, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione della pista ciclopedonale da parte di Amaie Energia e Servizi s.r.l., occorrerà che il complesso dei servizi conferendi secondo la modalità *in house* alla ridetta società sia tale da generare un volume d'affari il cui margine operativo – inteso quale i ricavi al netto dei costi di produzione dei servizi e degli ammortamenti del prezzo di acquisto della pista, degli oneri finanziari, di eventuali imposte e dell'utile predeterminato d'impresa – possa essere quantomeno destinato alla manutenzione della stessa nonché alle ulteriori spese di promozione culturale e turistica e ciò al fine di liberare i Comuni dagli obblighi di partecipazione alla manutenzione della stessa, ivi includendo i Comuni per i quali sia oggettivamente impossibile conferire servizi, i cui oneri manutentivi troveranno capienza nella redditività dei servizi di interesse economico generale affidati dagli altri Comuni;

-al fine di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione della pista ciclopedonale ed annesso parco costiero è necessario stabilire un breve regime transitorio, decorso il quale Amaie Energia e Servizi s.r.l. sarà messa nella condizione di poter provvedere autonomamente alla manutenzione dell'infrastruttura.

- lo strumento giuridico designato per disciplinare il predetto breve regime transitorio è quello individuato dall'art. 15 l. 241/1990, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge e, di conseguenza, un'Autorità

Pubblica può adempiere a tali attività anche in collaborazione con altre amministrazioni;

- resta comunque esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo ai Comuni sottoscrittori tenuto conto che il presente accordo non determina l'assunzione, da parte di ogni Comune, del tratto di pista ciclabile di competenza come "cosa" o "bene" in propria custodia con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., rimanendo la custodia della pista ciclabile in capo attualmente ad Area 24 s.p.a. in liquidazione e, successivamente, ad Amaie Energia e Servizi s.r.l.;

**Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue**

## **1 – Finalità**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono a tutti gli effetti la "comune intenzione delle parti" ai sensi dell'art. 1326 c.c..

Il presente atto è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle necessarie condizioni di utilizzo della pista ciclabile, garantendo la copertura delle spese per la manutenzione ordinaria della Pista ciclopedonale attraverso la stipula di un accordo tra i soggetti interessati finalizzato a consentire che Amaie Energia e Servizi s.r.l. giunga in breve tempo nella condizione di poter provvedere direttamente ed autonomamente alle manutenzioni riaccollandosi i relativi oneri, sgravando così i comuni degli stessi.

La *road map* per raggiungere tale obiettivo prevede due regimi transitori distinti:

il primo, denominato "regime transitorio I", destinato a disciplinare la situazione fintantoché la proprietà del tratto che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare ed Ospedaletti resti in capo ad Area24 S.p.a. ed il tratto di proprietà del Comune di Sanremo risulti affidato alla gestione di Area24 S.p.a.;

il secondo, denominato "regime transitorio II", destinato a disciplinare la situazione dal momento in cui Amaie Energia e Servizi s.r.l. acquisirà la proprietà del tratto che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e la gestione del tratto di proprietà del Comune di Sanremo per il tramite di nuovo contratto-concessione – come si vedrà *infra*, il regime transitorio II avrà durata massima ordinaria di mesi sei.

## **2. Disciplina del regime transitorio I**

Oggetto del presente accordo sono la presa a carico da parte dei Comuni nel cui territorio insiste la pista delle seguenti attività di manutenzione ordinaria:

- a) spazzamento e pulizia del sedime e piazzole della pista ciclopedonale e smaltimento rifiuti,
- b) manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi della pista ciclopedonale;
- c) manutenzione ordinaria del sistema di smaltimento e raccolta acque meteoriche;
- d) manutenzione ordinaria e pulizia arredo urbano della pista ciclopedonale quali porta biciclette, cestini, ringhiere, sedute, fontanelle *et cetera*;
- e) manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione elettrica e di tutta la rete elettrica e dei punti/sistemi luce e fornitura/ acquisto di energia elettrica;
- f) manutenzione ordinaria dell'impianto idrico e di irrigazione e fornitura idrica;

I Comuni si impegnano a provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria, ciascuno per il tratto di propria competenza territoriale.

A fronte di tale impegno da parte dei Comuni, Amaie Energia e Servizi s.r.l. rappresenta la propria disponibilità a svolgere le già menzionate attività di manutenzione ordinaria per conto dei Comuni che vorranno affidargliele, il tutto secondo i principi di economicità, effettività e professionalità, e previa contrattazione in buona fede dei termini e delle condizioni del relativo servizio.

Con riferimento alle spese di acquisto dell'energia elettrica, compresa quella necessaria per l'illuminazione delle gallerie, i Comuni convengono che le stesse saranno sostenute dal Comune di Sanremo che, a tal fine, viene eletto a Comune capofila, e poi ripartiti tra i Comuni secondo la seguente tabella:

Sanremo	71,500%
San Lorenzo al Mare	4,275%
Costarainera	0,855%
Cipressa	1,710%
Santo Stefano al Mare	5,700%
Riva Ligure	4,560%
Taggia	6,840%
Ospedaletti	4,560%

Il Comune di Sanremo si farà carico delle spese relative alla fornitura dell'energia elettrica per l'intero percorso della pista ciclopedonale; i Comuni garantiranno la copertura finanziaria di tali spese erogando al Comune di Sanremo la quota ad essi spettante quale anticipo, nella misura del 50%, entro il 30 giugno; il restante 50%, a saldo, sarà erogato a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta che sarà presentata dal Comune di Sanremo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

### **3. Onere di custodia durante il regime transitorio I**

Le parti, per quanto possa occorrere, precisano che il presente accordo non determina l'assunzione, da parte di ogni Comune, del tratto di pista ciclabile di competenza come "cosa" o "bene" in propria custodia con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., rimanendo la custodia della pista ciclabile in capo ad Area 24 S.p.a. ed al Comune di Sanremo, per il tratto di proprietà di quest'ultimo.

In tal senso, durante il periodo del regime transitorio I sarà cura di Area24 S.p.a. assicurarsi a proprie spese contro eventuali danni occorsi a terzi durante e/o a causa dell'utilizzo e/o comunque della fruizione della pista ciclopedonale nonché delle aree contigue.

### **4. Durata del regime transitorio I**

Il predetto regime durerà fintanto che Amaie Energia e Servizi s.r.l. non acquisirà la proprietà dell'intero tratto che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare nonché la gestione del tratto di proprietà del Comune di Sanremo per il tramite di nuovo contratto-concessione.

Le condizioni di cui al periodo precedente sono da considerarsi congiuntive.

Laddove Amaie Energia e Servizi s.r.l. ed Area24 S.p.a. addivengano alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita del tratto di pista che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e tale contratto prevede l'anticipata immissione nel possesso della pista di Amaie Energia s.r.l. con contestuale facoltà di gestirla e percepirne i frutti, tale circostanza sarà equiparata all'acquisizione in proprietà del medesimo tratto ai sensi e per gli effetti di cui al primo periodo del presente articolo.

### **5. Disciplina del regime transitorio II**

Il regime transitorio II prenderà avvio alle ore 24:00 del giorno in cui si verificheranno le condizioni risolutive del regime transitorio I disciplinate dall'articolo precedente.

Durante la vigenza del regime transitorio II la manutenzione ordinaria diretta da parte dei Comuni, ciascuno per il proprio tratto di competenza, continuerà ad essere disciplinata secondo il disposto dell'articolo 2, mentre le spese per la fornitura dell'energia elettrica passeranno a carico esclusivo di Amaie Energia e Servizi s.r.l., che si impegna a volturare le utenze senza indugio.

Parimenti, resterà invariata la pattuizione di cui all'articolo 3 circa l'onere di custodia dell'itinerario che, tuttavia, sarà automaticamente trasferita da Area24 S.p.a. ed Amaie Energia s.r.l.

## **6. Durata del regime transitorio II**

La durata del regime transitorio II sarà di sei mesi, eventualmente prorogabili una sola volta per ulteriori mesi sei su decisione informale dei soli Comuni (con l'esclusione del Comune di Ospedaletti) con votazione secondo il sistema capitaro; non sono ammesse ulteriori proroghe se non a fronte della decisione unanime dei Comuni (con l'esclusione del Comune di Ospedaletti) e di Amaie Energia e Servizi s.r.l..

## **7. Ulteriori obblighi dei Comuni durante il regime transitorio II**

Avuto riguardo alle premesse, contestualmente all'avvio del regime transitorio II, i Comuni si adopereranno senza indugio al fine di individuare servizi accessori e complementari alla pista (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione tecnica di spiagge libere attrezzate, gestione parcheggi, manutenzione verde pubblico orizzontale e verticale su aree del demanio comunale, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul demanio comunale, conduzione di immobili comunali *et cetera*) da affidare direttamente ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. e ciò al fine di mettere quest'ultima nella condizione, grazie al margine operativo derivante da tali servizi conferendi, di poter sopportare autonomamente le spese di manutenzione ordinaria unitamente a quelle per la promozione turistica della stessa e per la costituzione di un ufficio tecnico addetto alla gestione dell'infrastruttura, nonché, in caso di capienza, anche di quota parte degli oneri di manutenzione straordinaria, il tutto secondo i principi di economicità, effettività e professionalità.

## **8. Effetti del presente accordo nei confronti di Area24 S.p.a.**

Le parti convengono che la sottoscrizione del presente accordo da parte di Area24 S.p.a. in liquidazione riguarda esclusivamente la disciplina del regime transitorio I, in quanto al termine del predetto periodo la predetta società sarà estromessa dalla gestione della infrastruttura, in quanto avrà ceduto la proprietà della pista che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare ed abbandonato la gestione del tratto sanremese.

Nessuna norma relativa al regime transitorio II è pertanto suscettibile di creare obblighi e/o diritti a carico e/o favore di Area24 S.p.a. in liquidazione.

## **9. Effetti del presente accordo nei confronti del Comune di Ospedaletti**

Le parti convengono che la sottoscrizione del presente accordo da parte del Comune di Ospedaletti riguarda esclusivamente la disciplina del regime transitorio I, successivamente al quale il Comune di Ospedaletti avrà acquisito in piena proprietà il tratto ricadente nel proprio territorio comunale di cui disporrà *iure proprio*, salvo ulteriori obblighi e diritti del Comune di Ospedaletti nei confronti di Amaie Energia e

Servizi s.r.l. che troveranno disciplina in ulteriori negozi giuridici al fine di assicurare gestione unitaria ed efficiente della pista ciclopedonale nel suo complesso.

Nessuna norma relativa al regime transitorio II è suscettibile di creare obblighi e/o diritti a carico e/o favore del Comune di Ospedaletti; allo stesso modo l'art. 7 rubricato "obblighi dei Comuni durante il regime transitorio II" e l'art. 9-bis rubricato "trasferimento della proprietà delle aree ai Comuni" si riferiscono a tutti i Comuni percorsi dall'itinerario ciclopedonale con l'esclusione del Comune di Ospedaletti.

Resta salvo l'obbligo per il Comune di Ospedaletti, ed il correlativo diritto di Amaie Energia e Servizi s.r.l., di separare funzionalmente il sistema di illuminazione pubblica in coincidenza del confine amministrativo tra il Comune di Sanremo ed il Comune di Ospedaletti, non appena il Comune di Ospedaletti avrà acquisito la proprietà del tratto di pista sul proprio territorio e/o Amaie Energia e Servizi s.r.l. avrà ottenuto concessione di gestione del tratto sanremese.

### **9-bis. Trasferimento della proprietà delle aree ai Comuni**

Anche al fine di massimizzare la possibilità di ottenere fondi pubblici destinati alla mobilità sostenibile, alla micromobilità elettrica, all'efficientamento energetico e, più in generale, alla manutenzione, all'ammodernamento ed al potenziamento dell'itinerario ciclopedonale – fondi generalmente destinati ai Comuni od Unioni degli stessi – Amaie Energia e Servizi s.r.l. rappresenta la propria disponibilità a trasferire la proprietà dell'itinerario ciclopedonale e aree contigue ai singoli Comuni, anche disgiuntamente, per il tratto di rispettiva competenza territoriale. Il corrispettivo di tale cessione sarà rappresentato dal prezzo di acquisto, dedotti gli ammortamenti *medio tempore* maturati, oltre le spese accessorie all'acquisto (imposte indirette, spese notarili *et cetera*) e gli oneri finanziari legati all'acquisto. Il corrispettivo sarà assolto dal/dai Comune/i acquirente/i attribuendo ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. una concessione di gestione del relativo tratto; tale concessione dovrà basarsi su un P.E.F. la cui sostenibilità sarà certificata da un soggetto terzo secondo le modalità ritenute più opportune e da individuarsi nel rispetto del principio di buona fede precontrattuale a cura delle parti, e che sia tale da assicurare ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. utili al netto della tassazione diretta per un importo pari al ridotto corrispettivo; rimane salva la facoltà per Amaie Energia e Servizi s.r.l. ed i Comuni di pattuire consensualmente che una quota parziale del corrispettivo sia da saldare con denaro e/o altre utilità.

Resta fermo che la ridetta concessione dovrà necessariamente prevedere, per il caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo, adeguati e congrui sistemi di indennizzo che impediscano l'ingiustificato arricchimento di una parte a scapito dell'altra.

Nell'ambito delle trattative per il trasferimento della proprietà delle aree ai Comuni, gli stessi ed Amaie Energia e Servizi s.r.l. si impegnano a negoziare gli ulteriori termini

dell'affare in assoluta trasparenza e nel rispetto del principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1338 c.c..

### **9-ter. Obblighi di manutenzione straordinaria in capo ad Amaie Energia e Servizi srl**

A partire dall'avvio del periodo transitorio Il Amaie Energia e Servizi srl assumerà gli obblighi di manutenzione straordinaria dell'itinerario ciclopedonale nei limiti del contributo del Comune di Sanremo, per il tratto di competenza, e nei limiti del contributo erogando da Regione Liguria, per il tratto che percorre gli ulteriori Comuni. Ai contributi predetti dovrà aggiungersi il margine netto derivante dai servizi conferendi, dedotte le spese di manutenzione straordinaria.

Resta salva la facoltà per Amaie Energia e Servizi srl di interdire l'accesso od il passaggio sull'itinerario ciclopedonale laddove sopravvengano rischi per la pubblica incolumità che non possano essere risolti con interventi di straordinaria manutenzione il cui importo complessivo che non rientri nei limiti anzidetti.

### **10. Recesso**

Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 c.c..

Il recesso dovrà essere giustificato da situazioni di dissesto finanziario ex art. 244 d.lgs. 267/2000 da parte del Comune che intende recedere.

### **11. Risoluzione delle controversie**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, viene rimessa ad una bonaria composizione in seno alla conferenza dei sindaci con la partecipazione dei segretari e dirigenti o responsabili di servizio competenti. Qualora non si raggiunga una composizione bonaria, saranno adite le vie ordinarie di tutela delle reciproche posizioni.

Eventuali comportamenti delle parti contrari al contenuto del presente accordo non sono suscettibili di comportare modifiche dello stesso anche se ripetuti nel tempo e tollerati dalle altre parti.

Laddove sono stabiliti determinati obblighi solo a carico di talune delle parti del presente accordo, le altre parti, anche se non destinatarie degli obblighi, si impegnano a cooperare nei limiti della buona fede contrattuale ed in ossequio al principio del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. affinché le parti obbligate possano adempiere correttamente ed efficacemente ai propri obblighi. Restano ferme le esclusioni previste dagli articoli 8 e 9 a favore rispettivamente di Area24 S.p.a. e del Comune di Ospedaletti.